

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Frequently Asked Questions (FAQ) relative alle ordinanze n. 11/2023, 14/2023 e 20/2024

ORDINANZA 11

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

• Chi può presentare la domanda?

Può presentare la domanda:

l'impresa proprietaria dell'immobile sede legale o operativa della propria attività;

l'impresa proprietaria dell'immobile sede legale o operativa dell'attività di altre imprese, che conducono l'immobile con un titolo valido (registrato anteriormente alla data dell'evento alluvionale);

l'impresa proprietaria dell'immobile che costituisce oggetto della propria attività;

l'impresa, per l'immobile di proprietà di altri, sede legale o operativa dell'attività, che conduce con un titolo valido (registrato anteriormente alla data dell'evento alluvionale) quale comodato/usufrutto/locazione allegando rinuncia da parte del proprietario (Allegato 4);

l'impresa, che conduce con un titolo valido (registrato anteriormente alla data dell'evento alluvionale) per impianti che conduce a titolo di comodato/usufrutto/locazione allegando rinuncia da parte del proprietario (Allegato 4).

• In caso di mancato reddito perché a causa dell'alluvione non sono arrivate le materie prime e pertanto non si è potuto produrre, è possibile inoltrare la domanda?

No, non si può inoltrare la domanda al Commissario straordinario perché non si riconoscono danni per il lucro cessante.

• I lavori eseguiti all'interno di un'impresa con manodopera del proprio personale possono essere ammessi a contributo?

Sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia, solo le spese sostenute per forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento (ordinanza n. 11/2023, articolo 4, comma 2). **Fanno eccezione le imprese agricole per le quali sono previsti i lavori in economia**.

• Se un cittadino ha subito danni nella propria azienda e per la rimessa in efficienza necessita di più figure professionali (ingegnere, geologo, agronomo, veterinario, chimico ecc.) quante perizie può allegare alla domanda?

Nella domanda va inserita una sola perizia. Sarà il perito a rivolgersi, quando necessario, ad altri professionisti.

- Se un locale ad uso commerciale, esempio bar, non di proprietà del titolare, a seguito dell'alluvione è rimasto danneggiato sia nelle parti murarie e di impiantistica, che nei beni mobili strumentali bancone e frigoriferi, per avere il contributo devono essere presentate due domande?

 La domanda da produrre è una. L'impresa presenterà la domanda con procura speciale del proprietario. La perizia dovrà essere unica. Il contributo verrà erogato all'impresa.
- Articolo 9, comma 3, lettera f): si fa riferimento alla lettera "u)" dell'articolo 3, comma 1, in luogo della lettera "t)".

Trattasi di refuso. La lettera corretta è la "t)".

• Come dimostrare che l'immobile era sede di attività alla data dell'evento alluvionale se non risulta sulla visura camerale?

Mediante:

- utenze intestate all'attività produttiva;
- polizze assicurative intestate all'attività produttiva, ecc.
- Quale è l'importo massimo ammissibile per la riparazione o ripristino di un bene mobile dell'azienda? Per il ripristino della funzionalità di un bene mobile, in caso di riparazione, il valore della riparazione non deve superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell'evento alluvionale (articolo 3, comma 5, lettera a)).
- Quale è l'importo massimo ammissibile per la sostituzione di un bene mobile, se non riparabile o se la riparazione è maggiormente onerosa?

Per il ripristino della funzionalità di un bene mobile, in caso di sostituzione, laddove la riparazione risulti impossibile o maggiormente onerosa, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente (articolo 3, comma 5, lettera b)). Per il settore agricolo e agroalimentare, qualora il costo del ripristino risulti superiore all'80% del costo di sostituzione del bene stesso, sarà ammissibile la sostituzione del bene danneggiato/distrutto (articolo 3, comma 5, lettera c)).

- Entro quando deve essere realizzata la riparazione/ripristino?

 Il termine di realizzazione, così come quello di rendicontazione, viene stabilito nel decreto di concessione del contributo.
- Entro quando deve essere rendicontata la spesa effettuata da parte di una impresa? Entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, ovvero entro il maggior tempo eventualmente concesso. Il termine di 18 mesi, ovvero del maggior tempo eventualmente concesso, potrà essere prorogato su istanza motivata degli interessati (articolo 12, comma 4).
- É possibile cumulare il contributo con altre agevolazioni o indennizzi? Si. A norma dell'articolo 8, il beneficiario può richiedere ed ottenere il contributo anche in presenza di indennizzi assicurativi e altre tipologie di agevolazioni. La somma del contributo, dell'indennizzo assicurativo e di altre agevolazioni non può, però, superare il 100 per cento del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.
- Quando è necessaria la perizia giurata anziché asseverata? L'obbligatorietà della perizia giurata è prevista solo per gli interventi di ricostruzione in sito o di delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, come previsto dall'articolo 9, comma 2.
- Nel caso di interventi per la ricostruzione o il ripristino di immobile, come devono essere stimate le

voci di spesa ed i prezzi unitari?

Le voci di spesa e i prezzi unitari devono essere dedotti sulla base del prezziario regionale, o per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio, come previsto dall'articolo 9, comma 3, para b.3).

- In caso di rigetto, la domanda può essere ripresentata?
 - Si. Solo una volta, entro 30 giorni dal rigetto, ma solo se la domanda è stata rigettata a causa della incompletezza documentale.
- Nel caso in cui volessi rinunciare alla domanda dopo averla presentata, e possibile ripresentarla in un altro momento?

Si è stato attivato un *flag* nella piattaforma SFINGE per annullarla e si può ripresentare la domanda in qualsiasi altro momento.

• Quando si verrà a conoscenza del contributo riconosciuto?

I comuni, qualora la domanda di riconoscimento del contributo sia ricevibile, quantificata e accertata l'entità del contributo, comunicano al soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la proposta di concessione del contributo per l'accettazione, mediante l'utilizzo di apposita funzione disponibile nella piattaforma informatica, dando un tempo di 15 (quindici) giorni consecutivi per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica.

- L'impresa in liquidazione volontaria può presentare la domanda di contributo?
 - No, l'impresa che è in liquidazione volontaria ovvero ha trasferito la proprietà ad altra impresa dopo l'evento alluvionale, non ha titolo ai contributi previsti dalla presente ordinanza, né ha titolo l'impresa che ha acquisito successivamente all'evento alluvionale la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile, salvo che sia dimostrata e comprovata la volontà del cedente danneggiato di cedere l'attività prima dell'evento alluvionale, ancorché non sia perfezionata la cessione prima dell'evento alluvionale medesimo, ma risulti comunque comprovata la relativa decisione (art. 10 comma 1).
- Nell'ordinanza n. 11/2023 ricadono anche i liberi professionisti che hanno subito danni alla sede dello studio professionale? I contributi previsti dalle ordinanze, sono compatibili con le detrazioni fiscali classiche?

Il libero professionista che ha subito danni alla sede dello studio professionale può presentare istanza di contributo, secondo le modalità previste dall'ordinanza n. 11/2023. Il professionista non può richiedere agevolazioni per risorse che gli sono state erogate dallo Stato.

- I termini di presentazione della domanda per via telematica hanno tempi di scadenza?
 - Al momento, non sono stati stabiliti tempi di scadenza per la presentazione della domanda di contributo. Con successiva ordinanza, si provvederà a stabilire un termine di scadenza.
- Un'attività produttiva che ha subito danni ai beni mobili registrati non ripristinabili e non più acquistabili sul mercato, come può quantificare il valore?
 - Per la sostituzione di un bene mobile registrato non ripristinabile, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato in modo irreparabile, verificato sulla base di listini ufficiali e consentendo, comunque, la sostituzione con un bene mobile funzionalmente equivalente; fermo restando il nesso di causalità della perdita del bene con l'evento alluvionale (ordinanza n. 11/2023, articolo 3 comma 5 let. b)).
- L'azienda che esercita la propria attività in un immobile in locazione, dovendo presentare domanda di contributo per danni subiti dall'alluvione, può effettuare sia i lavori di ripristino dell'immobile che

la compilazione della perizia dei danni?

Come previsto dall'ordinanza n. 11/2023, l'azienda che ha in locazione l'immobile può presentare l'istanza di contributo, allegando la dichiarazione di rinuncia del proprietario (allegato 4 all'ordinanza 11/2023).

Si precisa che, ai fini del riconoscimento del contributo, non sono ammesse le autofatture per gli interventi effettuati in proprio e, comunque, in ogni caso sono ammissibili, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia con propri dipendenti, solo le forniture acquisite presso terzi fornitori, la cui spesa sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata. Per quanto concerne la compilazione della perizia, il tecnico deve essere in posizione di terzietà rispetto al beneficiario.

- Un'azienda composta da più immobili, tutti danneggiati, può fare un'unica domanda, all'interno della quale raccogliere tutti i danni subiti nei singoli immobili? questa domanda apre tre scenari:
 - <u>se gli immobili sono tutti in capo all'azienda e sono tutti nello stesso Comune</u> (esempio capannone per lo stoccaggio dei materiali, capannone per la pesa dei materiali, capannone per la lavorazione... immobile dove alloggia il custode ecc.), dovrà essere presentata un'unica domanda, con un'unica perizia che accorpa tutti i danni;
 - <u>se gli immobili sono di differenti proprietari</u>, per esempio alcuni in capo all'azienda e altri sono del proprietario dell'azienda, vanno presentate domande distinte (per gli immobili dell'azienda dovrà essere presentata una domanda, con un'unica perizia che accorpa tutti i danni; per gli immobili in capo al proprietario, dovranno essere presentate tante domande, corredate di perizia asseverata, quanti sono gli immobili);
 - <u>se gli immobili sono tutti in capo all'azienda e sono in Comuni diversi,</u> dovranno essere presentate domande distinte per ogni Comune di riferimento.
- Un'impresa che non ha sede nei territori alluvionati ma ha impiegato i suoi macchinari presso un'impresa danneggiata dall'alluvione può accedere ai contributi?

 Sono ammissibili a contributo i danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi ovvero fuori da una sede aziendale, come risultante dall'inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza a data certa anteriore all'evento calamitoso, esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri (ordinanza n. 11/2023, articolo 3, lettera y)). N.B. al momento è allo studio una modifica all'ordinanza per estendere tale possibilità a tutte le imprese (non solo a quelle della filiera delle costruzioni).
- Un'impresa che ha subito un danno irreparabile ad un immobile, può accedere al contributo? Il beneficiario può presentare domanda di contributo e sono previsti due scenari:
 - la ricostruzione in sito dell'immobile ad uso produttivo distrutto, previa demolizione dei manufatti danneggiati, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione (ordinanza n. 11/2023, articolo 3, lettera a));
 - la delocalizzazione, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile (ordinanza n. 11/2023, articolo 3, lettera b)).

N.B. in entrambi i casi occorre far redigere la perizia giurata con la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale.

• Auto aziendali (macchina e furgone): se fossero irreparabilmente danneggiate in quanto posteggiate all'interno del cortile dell'abitazione privata: è possibile richiedere il rimborso dei danni ai mezzi anche in assenza di danni all'azienda?

Se i veicoli sono registrati come beni strumentali all'attività produttiva è possibile richiedere il contributo per la riparazione o sostituzione laddove non sia possibile la riparazione, dimostrando il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale.

- Nel caso gli eventi alluvionali avessero colpito un cantiere edile a destinazione residenziale, presso il quale nessuno ha la residenza: è possibile chiedere il rimborso dei danni causati?
 Ord. 11, art. 3 comma 2 let.b: per le società immobiliari e/o di costruzione, gli immobili in costruzione o ultimati ma inutilizzati sono riconducibili a scorte di magazzino, a condizione che siano inseriti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario, e come tali sono ammissibili a rimborso.
- Chi ha titolarità ad attivare la richiesta?

 Colui o coloro alla data dell'evento era o erano i proprietari/impresa, cooperativa, agenzia immobiliare, etc.
- Un'azienda di trasporti con sede legale in comune differente da quello in cui era sito il mezzo danneggiato in sosta, a quale comune deve fare domanda?
 Nel caso di bene mobile registrato è possibile richiedere il contributo presso il Comune in cui ha sede legale l'azienda, chiarendo le motivazioni per cui il mezzo era sito in altro comune della regione in cui si è verificato l'evento alluvionale.
- Un'impresa ha una macchina aziendale data in dotazione al personale dipendente. La macchina ha avuto danni tali da dover essere sostituita. Al momento dell'alluvione la macchina era nel perimetro privato del dipendente a cui è stata concessa in uso. Tale macchina è ammissibile alle richieste di contributo?
 - L'articolo 3 comma 1 lettera f) dell'Ordinanza n. 11/2023 prevede tra le varie tipologie e costi ammissibili a contributo l'acquisto dei beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali risultati, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente onerosa. Si precisa che l'ammissione del contributo è vincolata alla dimostrazione che la ditta (proprietaria dell'auto) esercitava la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e subordinato alla dimostrazione, con perizia asseverata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi come previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza 11/2023.
- Una società immobiliare di gestione è proprietaria di un unico fabbricato con 6 negozi, 4 appartamenti, 2 uffici e parti comuni (ingresso, cortile, vani scala) a tutte le unità. I negozi sono stati attraversati dall'acqua così come gli ingressi ed il piano interrato con le pertinenze degli appartamenti. Devono essere redatte più perizie per ogni porzione di immobile interessate oppure la perizia deve essere unica ed unica richiesta di danni per il complessivo oppure devono essere presentate più richieste, una per ciascuna unità con perizia?
 - La domanda deve essere presentata dalla società immobiliare proprietaria di ogni immobile. Si rinvia all'Ordinanza 11/23 per la presentazione delle domande relative ai beni strumentali e scorte per le imprese e all'Ordinanza 14/23 per la presentazione delle domande relative agli appartamenti locati a persone fisiche.

- L'impresa che ha la sede dell'attività presso la casa di abitazione principale (es: ambulanti, agenti di commercio e/o professionisti) e che ha subito danni sia all'immobile sia ai beni aziendali, deve presentare due distinte richieste di contributo, una, come famiglia, per i danni relativi all'abitazione e una come impresa, per i beni aziendali?
 - La domanda di contributo deve essere unica e può essere presentata o avvalendosi dell'ordinanza 11/2023 (se ci sono danni ai beni aziendali) o dell'ordinanza 14/2023 laddove i danni siano circoscritti alle parte "murarie, impianto elettrico, intonacatura ecc..".
- Il contratto stipulati tra l'impresa committente e l'impresa esecutrice dei lavori deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta? È sufficiente un preventivo o una proposta d'ordine firmato tra le parti? O ancora più semplicemente è sufficiente la fattura?
 - Il contratto, stipulato tra l'impresa esecutrice dei lavori e l'impresa committente deve avvenire in forma scritta ed in particolare avere la forma di scrittura privata tra le parte, contenete i requisiti previsti dall'articolo 1325 del codice civile. E' sufficiente anche un preventivo o una proposta d'ordini firmato da entrambi le parti.
- In caso di rispristino eseguito dalla impresa cessante e successivamente dalla ditta subentrante quale soggetto può richiedere il contributo nel caso di subentro di nuova impresa, con atto notarile alla data dell'evento alluvionale ma effettività dal 1 luglio a causa di autorizzazione dei Monopolio di stato. Tali fattispecie sono regolate all'art. 10 dell'Ordinanza Commissariale 11/2023 cui si rimanda integralmente
- Un distributore di carburante, che ha subito l'allagamento delle cisterne, può richiedere il riconoscimento del danno per la sostituzione del carburante e quale tipo di tecnico può essere adatto a fare perizia in merito?
 - L'ordinanza 11/2023 prevede il riconoscimento del contributo per la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate. Il professionista incaricato della perizia deve essere un tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale, il quale dovrà attestare, anche sulla base di analisi specialistiche, il nesso di causalità tra il danno subìto (in questo caso la presenza di acqua all'interno delle cisterne di carburante) e gli eventi alluvionali.
- Un'azienda non soggetta alla tenuta fiscale del magazzino come può dimostrare la quantificazione puntuale dei danni subiti alle scorte, divenute nel frattempo rifiuti a causa dell'alluvione e già smaltite? Al riguardo, si precisa che l'impresa è in possesso di decine di fotografie dei materiali danneggiati, delle fatture riguardanti lo smaltimento, nonché delle originarie fatture di acquisto dei materiali.
 - L'azienda deve produrre ogni documento utile ai fini contabili (fatture di acquisto, fatture di smaltimento dei materiali a seguito dell'alluvione dalle quali si dimostra la tipologia e il quantitativo dei prodotti smaltiti, fotografie dei materiali danneggiati ecc.) per dimostrare l'effettiva consistenza delle scorte.
- Un'azienda si interroga sui tempi, ritenuti brevi, necessari per ricostruire quasi integralmente un immobile completamente bonificato e riportato al grezzo a seguito degli eventi alluvionali, in quanto tali operazioni richiederebbero (tra autorizzazione amministrativa e realizzazione dell'intervento) più del tempo massimo di 18 mesi dalla concessione del contributo così come individuato dell'Ordinanza. Pertanto, nel caso siano necessari tempistiche ulteriori, come verrà gestita la domanda e l'intero procedimento di erogazione del contributo?
 - Se l'azienda dimostrerà che per completare tutti i lavori (per i quali gli è stato riconosciuto il contributo) ha necessità di tempistiche più lunghe, può presentare una motivata richiesta di proroga.

• Un'impresa è proprietaria di un immobile concesso in locazione ad altra impresa che vi svolge la propria attività imprenditoriale. A seguito dell'evento alluvionale, tale fabbricato subisce dei danni e l'impresa proprietaria ha iniziato ad eseguire una serie di interventi per ripristinare l'immobile danneggiato.

L'impresa si chiede se, in qualità di proprietaria dell'immobile danneggiato, può presentare domanda di contributo attraverso il portale SFINGE, anche se non svolge la propria attività all'interno dell'immobile danneggiato.

L'art. 5 comma 2 dell'Ord. 11/2023 elenca i soggetti autorizzati alla presentazione della domanda rapportandoli alle varie casistiche esistenti.

• Nel caso in cui una impresa che ha subito gravi danni nella sede dell'attività a seguito dei quali è risultato più conveniente trasferire la sede dell'attività in un'altra unità locale può richiedere il contributo sia per i danni subiti ai beni aziendali dell'unità locale alluvionata sia per le spese sostenute per riaprire l'attività nella nuova sede operativa?

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere b) e c) dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 sono ammesse a contributo le spese per la delocalizzazione.

• Per i privati viene richiesto un indirizzo PEC. È possibile indicare anche un indirizzo mail diverso nel caso non si avesse la PEC?

E' obbligatorio indicare un indirizzo PEC, qualora il soggetto beneficiario non possieda una PEC, l'istanza di contributo può essere presentata dal tecnico incaricato allegando la procura speciale di cui all'Allegato 6: "procura speciale per la trasmissione della domanda di contributo, documenti e comunicazioni".

• Numerose aziende hanno fatto eseguire perizie asseverate durante l'estate, prima di eseguire i lavori di ripristino dei locali, quindi antecedentemente alla data dell'uscita dell'ordinanza n. 11/2023. Supponendo che il perito abbia periziato il danno con criteri conformi a quanto indicato in ordinanza, è possibile presentare una perizia asseverata anche se non eseguita sul modello predisposto con l'ordinanza n. 11/2023? La perizia già presentata, qualora non contenga tutte le informazioni previste nell'ordinanza n. 11/2023 può essere integrata?

Ai sensi dell'Articolo 9 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 il perito deve presentare una perizia asseverata redatta secondo il modello in allegato n. 3. La perizia già presentata, qualora non contenga tutte le informazioni può essere integrata.

• Un'azienda commerciale è stata alluvionata con un livello d'acqua che raggiungeva i controsoffitti, pertanto, ha già eseguito lavori di ripristino antecedentemente all'uscita dell'ordinanza. Il ripristino ha comportato l'apertura di una pratica edilizia seguita da un geometra. Ad oggi i lavori sono già conclusi e pagati. In questo caso il geometra che ha curato la ristrutturazione può anche produrre la perizia asseverata oppure c'è incompatibilità ai sensi dell'articolo 9 comma 1?

Per come è stato esposto il quesito non si riscontra incompatibilità come specificata all'articolo 9, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.

• Se le fatture di riparazione o di acquisto di un bene mobile non riportano la dicitura che fa riferimento a danni da alluvione (ad esempio una fattura che riporta la dicitura rifacimento impianto elettrico) possono essere ammesse a contributo se il danno è attestato dalla perizia?

Si, è' necessario che le fatture descrivano la tipologia del bene mobile acquistato o riparato, e le eventuali ulteriori informazioni di cui all'articolo 13 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, con allegata la dichiarazione sulla tracciabilità.

- Quali documenti sono indispensabili per ottenere (da parte di un'azienda commerciale in contabilità forfettaria) l'indennizzo sulle scorte ammalorate? È sufficiente produrre l'inventario della merce andata distrutta (segnalato alla Prefettura), materiale fotografico e ovviamente indicarle nella perizia asseverata? È necessario disporre di altri documenti?
 - L'azienda deve produrre ogni documento utile ai fini contabili (fatture di acquisto, fatture di smaltimento dei materiali a seguito dell'alluvione dalle quali si dimostra che è stato smaltito quanto comprato, fotografie dei materiali danneggiati ecc.) per dimostrare l'effettiva consistenza delle scorte.
- Alcuni liberi professionisti in contabilità forfettaria (ad es. un medico e un agente di commercio) hanno subito danni alle auto di cui fanno un uso promiscuo, pertanto, non hanno potuto chiedere il contributo attraverso il bando della Regione Emilia-Romagna per i veicoli (destinato ai privati) in quanto titolari di partita iva, pur non potendo detrarre i costi in contabilità. È sufficiente la perizia asseverata per ottenere l'indennizzo? Di quali altri documenti è necessario disporre, trattandosi di professionisti in contabilità forfettaria?
 - La domanda di contributo deve essere avanzata ai sensi dell'ordinanza commissariale n.11/2023, e la vettura deve essere considerata come bene mobile strumentale per quanto previsto dall'Articolo 3 comma 1 lettera f.
- Un professionista con partita iva (che svolge l'attività di agente immobiliare) esercita l'attività d'impresa in un uno spazio di sua proprietà attiguo alla abitazione; tale spazio è nello stesso edificio dell'abitazione seppur separato da un corridoio. Nel fare richiesta di contributo a quale ordinanza si deve riferire: quella dei privati o quella delle imprese?
 - Qualora il vano sia ubicato all'interno dell'unità immobiliare a destinazione residenziale di proprietà di persona fisica, è necessario presentare domanda ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14/2023 e non può chiedere i danni per i beni aziendali.
 - Qualora il vano costituisca unità immobiliare accatastata separatamente dall'abitazione, e sia di proprietà di persona giuridica, è necessario presentare domanda ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e può chiedere i danni per i beni aziendali.
- Un'impresa che ha la sede legale in un Comune e varie unità locali di cui alcune alluvionate può presentare una sola domanda ed avere a corredo più di una perizia asseverata?
 - L'istanza di richiesta di contributo è riferita alle singole unità immobiliari; pertanto, è necessario presentare una domanda per ogni unità danneggiata, ciascuna corredata dalla documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, nonché da una perizia redatta ai sensi dell'Articolo 9 della stessa ordinanza.
- Un'azienda che noleggia macchinette per erogazione bevande e snack, nella sede dell'attività non ha avuto danni, ma molte delle macchinette di proprietà, che sono state noleggiate, hanno subito danni ed in alcuni casi sono anche andate distrutte. L'azienda in questione ha proceduto come segue: ha raccolto una dichiarazione dai propri clienti (a cui erano affidate le macchinette) che attestano l'accaduto, dispone delle fatture di riparazione dell'attrezzatura riparabile, conserva ancora in magazzino le macchinette non più utilizzabili. L'azienda, proprietaria delle macchinette, pur non essendo stata alluvionata può presentare domanda di contributo con apposita perizia asseverata?
 - Se l'azienda proprietaria delle macchinette ha sede nei territori alluvionati e ha regolare contratto dal quale si evince che le aveva installate presso altre aziende e sono state danneggiate a seguito degli eventi alluvionali, allora può presentare domanda.

- Se un'azienda imprenditoriale, avvalendosi del diritto riformato sul fallimento con il nuovo Codice della Crisi di Impresa, in seguito ai fatti alluvionali, ha presentato un'istanza di "composizione negoziata crisi di impresa", a sensi del D. lgs 12/01/2019 entrato in vigore il 15/07/2022, può presentare richiesta di risarcimento danni?
 - Si, l'azienda può presentare domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
- I negozi all'interno di un centro commerciale, per i danni subiti dall'alluvione, possono recuperare le spese sostenute per la pulizia e lo sgombero dei locali commerciali?

 Si, la domanda deve essere presentata ai sensi dell'Ordinanza Commissariale 11/2023
- Ordinanza n. 11/2023, articolo 4 comma 2: nel caso di riparazione autonoma di un macchinario con acquisto di soli ricambi e manodopera eseguita direttamente dall'imprenditore è possibile quantificare anche tale manodopera o solo i ricambi? Il tenore letterale dell'ordinanza sembra non ammettere di rendicontare la manodopera, in quanto esclude le autofatture.
 Sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia, solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini
- In analogia a quanto previsto per le imprese agricole, se i lavori di ripristino del fabbricato sono eseguiti dalle maestranze dell'azienda, è possibile considerare tali opere rendicontabili anche per un'impresa artigiana?

fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento (ordinanza n. 11/2023, articolo 4, comma 2) E' ammesso il riconoscimento dei lavori in economia solamente per il settore agricolo.

- No, il rimborso del costo della manodopera è ammesso solo per le aziende agricole. Sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia, solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento (ordinanza n. 11/2023, articolo 4, comma 2)
- All'articolo 3 comma 1 lettera y) dell'ordinanza 11/2023 si prevede che sia concesso il contributo di cui all'articolo 2 per "danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi ovvero fuori da una sede aziendale, [...], esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri [...]".
 - È una misura riferita esclusivamente alla filiera delle costruzioni o è possibile, in via analogica, estendere questa previsione anche ad aziende non del comparto edile ma che comunque depositano continuativamente i loro mezzi e macchinari presso terzi?
 - (È il caso, ad esempio, di un'impresa che opera nel campo degli autospurghi e ha dei mezzi alluvionati poiché erano in sosta, per lo svolgimento del loro servizio, presso la sede di un'altra azienda, colpita da alluvione).
 - E' allo studio la proposta di variante all'ordinanza 11/2023 per estendere anche ad altri settori il riconoscimento del danno subito dai materiali depositati presso terzi.
- All'articolo 1 comma 3 lettera c) dell'ordinanza 11/2023 si legge che la "perizia" è "redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale che esprime, [...], una valutazione quantitativa e qualitativa conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito".
 - Le competenze dei professionisti (ingeneri, architetti, geometri, agronomi etc.) sono attribuite dalla normativa e, dunque, ciascun perito dovrebbe giurare solo quelle di sua competenza. È corretto? Come si interpreta dunque nel caso i danni da periziare afferiscano a competenze attribuite per legge a periti diversi? Il perito giura una perizia il cui contenuto va oltre la propria competenza professionale?

Alla domanda di contributo è necessario presentare una sola perizia asseverata. Il tecnico incaricato

può avvalersi delle necessarie competenze di altri tecnici per la redazione della perizia ma sarà solo lui l'asseveratore. Si specifica che la perizia giurata è necessaria solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione e pertanto la perizia sarà giurata dal tecnico che dovrà attestare la necessarietà di tale tipologia di intervento.

- Esiste una scadenza specifica per la presentazione delle domande di contributo collegate all'ordinanza per le imprese (ordinanza n. 11/2023)?
 - Al momento, non sono stati stabiliti tempi di scadenza per la presentazione della domanda di contributo. Con successiva ordinanza, si provvederà a stabilire un termine di scadenza.
- Alle c.d. "Case del Popolo" presenti sul territorio, di proprietà di specifiche cooperative, fanno capo una serie di immobili. Negli immobili ci sono affittuari e/o gestori di attività economiche/commerciali. Le domande di contributo, per quanto riguarda gli immobili, possono essere presentate direttamente dagli affittuari e/o gestori o devono essere presentate dai proprietari (cooperative Case del Popolo)?
 - Si, gli affittuari e/o gestori con contratto registrato possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale 11/2023, presentando la prevista delega del legale rappresentante della Cooperativa proprietaria dell'immobile.
- Sempre nella fattispecie riferita alle "Case del Popolo", la cooperativa può delegare l'inquilino/conduttore a richiedere il danno dell'immobile in cui si trova, mentre la cooperativa richiede il danno per un altro immobile di cui è proprietaria?
- Sono ritenute legittime le perizie effettuate da periti che hanno già in essere con le cooperative rapporti esclusivamente di natura professionale (esclusi rapporti di lavoro dipendente)? Si, sono ammissibili se non ricorrono le esclusioni previste dall'Articolo 9 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
- In presenza di un lotto importante di bottiglie alluvionate, si sono avuti ritardi nella produzione e una rilavorazione onerosa per poterle riutilizzare, con la necessità di smaltirne una parte andata distrutta. Tutte queste voci/costi possono rientrare nei danni per cui viene richiesto il contributo? Gli indennizzi sono concessi solo con riguardo al danno emergente e non al lucro cessante, ovvero al mancato guadagno (possibile o potenziale); pertanto qualora le "bottiglie alluvionate" si configurino come scorta dell'azienda è possibile inoltrare domanda di contributo.
- Rispetto al danno delle bottiglie vuote in deposito presso fornitore esterno, si specifica che non c'è una pratica in corso con un ente assicurativo, ma è stato pattuito un risarcimento a parziale copertura del danno da parte del fornitore, tramite scrittura privata tra acquirente e fornitore. Nel caso di questo accordo tra le parti, è possibile chiedere il risarcimento del delta tra risarcimento del fornitore e valore perso?

Al momento come da articolo 3 comma 1 lettera y) non è possibile chiedere il risarcimento del delta tra risarcimento del fornitore e valore perso poiché sono ammessi a contributo esclusivamente i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri che hanno subito danni dall'alluvione. Comunque è stata avanzata proposta di modifica al testo coordinato dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 che estenda la possibilità di presentare domanda di contributo, per danni subiti alle scorte aziendali, non solo dalle aziende operanti nel settore edile ma, a tutti gli operatori economici, e in tal caso, una volta perfezionata l'ordinanza citata, si potrà chiedere il risarcimento del delta tra quello del fornitore e il valore perso.

- Per adempiere alle ordinanze di evacuazione sono stati necessari tre giorni di chiusura, con conseguente mancata consegna delle merci e conseguente necessità di recupero nei giorni successivi con ore lavorative aggiuntive pagate come straordinario. Questo tipo di danno può rientrare tra quelli per cui viene richiesto il contributo?
 - No, i contributi sono concessi solo al danno emergente e non al lucro cessante, ovvero al mancato guadagno (possibile o potenziale). In ogni caso non sono previsti rimborsi per la propria manodopera.
- Oltre alla chiusura forzata dell'azienda, molti dipendenti non hanno svolto la loro attività, ma hanno lavorato per ripulire uffici e sede. I costi collegati a queste situazioni possono rientrare tra i danni per cui viene richiesto un contributo?
 - Non sono previsti rimborsi per la propria manodopera, ad eccezione delle imprese agricole.
- Per le cooperative proprietarie di terreni, immobili e abitazioni danneggiati dall'alluvione e situati in diversi Comuni, la richiesta di contributo può essere fatta nel comune nel quale si trova la sede legale della cooperativa oppure è necessario effettuare una richiesta di contributo per ogni Comune nel quale sono presenti gli immobili di proprietà danneggiati?
 - L'istanza di richiesta di contributo è riferita all'immobile, terreno o abitazione danneggiato dove si svolge l'attività produttiva. Per ogni immobile, terreno o abitazione danneggiato va presentata una istanza di contributo al relativo comune di appartenenza.
- In caso di fabbricati di proprietà di una cooperativa agricola, accatastati come abitativi e utilizzati come tali, è possibile richiedere un contributo? Se sì, il contributo va richiesto sulla base dell'ordinanza "imprese" o di quella "famiglie"?
 - In quanto fabbricati di proprietà di persone giuridiche il contributo deve essere presentato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
- Associazioni e Fondazioni possono richiedere un contributo per danni subiti ad immobili di loro proprietà?
 - Se tali soggetti svolgono attività come specificate all'Articolo 1 comma 2 dell'ordinanza n. 11/2023 e pertanto con fini di lucro devono presentare domanda ai sensi della stessa ordinanza.
- Ordinanza n. 11/2023, articolo 9: si può meglio definire il concetto di bene non ripristinabile? Quando un terreno non lo è? Quando il costo di ripristino supera il valore del bene? I proprietari di beni affittati che vogliono rimettere a posto il loro terreno perché l'affittuario non lo vuole fare, a che ordinanza devono fare riferimento?
 - Un bene non è ripristinabile quando è "impossibile da riportare allo status quo ante". Un terreno non è ripristinabile quando è "impossibile, per cause legate alla frana, all'alluvione o a fattori esterni, riportare allo stato o all'uso precedente.
 - Se un bene, prima dell'alluvione, aveva un valore dichiarato per esempio 10 e subito dopo aver subito danni per ripristinare il bene, si necessita di un valore 12 in questo caso il costo di ripristino supera il valore del bene.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE -WHITE LIST

- L'impresa esecutrice degli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino che svolge attività che non rientrano tra quelle iscrivibili nella white list, è comunque soggetta all'obbligo d'iscrizione in quanto esegue lavori finanziabili con le ordinanze commissariali n.11 e 14/2023?
 - No. L'impresa esecutrice degli interventi di ricostruzione che svolge attività che non rientrano tra quelle ascrivibili nella *white list*, non ha l'obbligo di essere iscritta.
- Qualora sia necessaria l'iscrizione nelle white list (essendo le procedure di verifica ed inserimento formale nella white list di norma abbastanza lunghe), l'azienda esecutrice può iniziare i lavori anche

solo presentando la semplice RICHIESTA d'iscrizione nella citata white list?

La ditta deve essere <u>regolarmente iscritta nella white list</u> nel momento in cui le viene affidato il lavoro.

• Quale imprese hanno l'obbligo d'iscrizione alle white list?

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 come modificato ed integrato dalla gia citata normativa:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;

Pertanto a titolo di esempio, i piccoli artigiani o le piccole imprese non comprese nell'elenco di cui sopra, <u>NON</u> hanno l'obbligo di iscrizione alla white list.

• Le imprese chiamate ad effettuare lavori di ripristino/ricostruzione da parte di attività produttive danneggiate dall'alluvione devono essere inserite nella White List delle Prefetture. In caso siano stati eseguiti interventi urgenti, prima dell'emanazione dell'ordinanza n. 11/2023, affidando i lavori ad imprese senza controlli sulla White List, è possibile comunque richiedere il contributo?

Per lavori già eseguiti vale quanto specificato all'Articolo 10 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, non è necessaria l'iscrizione alle *white list*.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SETTORE AGRICOLO

• In ambito agricolo, è necessario che il reimpianto di una coltivazione danneggiata sia della stessa varietà di quella preesistente o è possibile sostituire la produzione da una varietà di frutta a seminativo?

Nella modifica all'ord. 11 è stato previsto, per i casi in cui sia dimostrata l'impossibilità oggettiva a ripristinare la stessa varietà di frutta (es. pesca nettarina con pesca nettarina) la possibilità di sostituire la varietà *quo ante* con una varietà diversa (es. pesca nettarina (*quo ante*) con pesca a buco incavato). Non è previsto il cambio cultura, da frutteto a seminativo.

• Se si possedeva un trattore funzionante, ma che è andato distrutto dall'alluvione e non è più in produzione, con il contributo richiesto si può acquistare un trattore nuovo, anche se non è dello stesso tipo di quello andato distrutto?

È del tutto comprensibile e condivisibile voler evitare che taluni tentino di approfittare del contributo non avendone diritto, ma allo stesso tempo se uno strumento di vecchia data fosse andato distrutto dall'alluvione e non se ne trovasse più in commercio uno identico, sarebbe giusto dare la possibilità di acquistarne uno nuovo che svolga le stesse funzioni.

Il trattore danneggiato, se risulta tra i beni mobili aziendali registrati, può essere sostituito con un trattore usato/nuovo di caratteristiche analoghe alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del +10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata). L'acquisto del trattore, che non potrà avere caratteristiche superiori a quello da sostituire, dovrà essere documentato con fattura. Il valore del trattore non potrà essere superiore a quello risultante dai listini

ufficiali.

• Il proprietario di un frutteto che ha re-impiantato il frutteto e, pertanto, per almeno due/tre anni non può produrre frutti, può inoltrare domanda per il mancato guadagno?

No, non si può inoltrare la domanda al Commissario straordinario perché non si riconoscono danni per il lucro cessante.

• Un bosco danneggiato a causa dell'alluvione può essere rimborsato?

Il ripristino del bosco è ammesso a contributo se:

- è finalizzato al contenimento delle frane e alla messa in sicurezza del terreno (quindi il terreno in pianura è da considerare escluso);
- è un elemento produttivo dell'azienda (esempio un'azienda che produce castagne).
- Le tartufaie possono essere rimborsate?
 No.
- Ordinanza n. 11/2023, articolo 9: un dipendente di una Associazione professionale agricola può firmare una perizia per un associato della stessa?
 Si lo può fare, se non ricade nelle esclusioni previste dall'Articolo 9 comma 1 dell'ordinanza commissariale 11/2023.
- Un'impresa che svolge sia attività agricola (florovivaistica) sia commerciale (vendita di piante e fiori) può presentare un'unica domanda con riferimento ad entrambe le attività?
 Si, l'ordinanza commissariale n. 11/2023 prevede la presentazione di un'unica domanda di contributo per impresa.
- Allagamento forzato di un terreno. Il proprietario può fare domanda per il riconoscimento del danno? Il proprietario di un terreno che ha subito dei danni a causa dell'allagamento forzato per far deviare il corso dell'acqua e salvaguardare parti del centro abitato, può fare la domanda per la richiesta del contributo. L'importante è che ci sia il nesso di causalità con gli eventi alluvionali.
- Un'Azienda agricola, ditta individuale, ha perso nr. 2 carrelli elevatori elettrici (visionabili in azienda). L'azienda è entrata in possesso dei carrelli elevatori con atto notarile di conferimento di ramo d'azienda nel quale non sono specificati marca, modello e nr. matricola degli stessi, ma solo citati genericamente come "carrelli elevatori". È sufficiente l'atto di conferimento di ramo d'azienda per dimostrare la proprietà dei carrelli elevatori?
 - I beni aziendali devono essere certificati come preesistenti alla data dell'evento alluvionale nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili aventi data certa ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri.
- Una azienda agricola ha subito danneggiamenti ad attrezzatura per cui non è possibile dimostrarne il possesso tramite documentazione, perché la stessa è stata distrutta dall'alluvione. È in possesso solamente dell'attrezzatura danneggiata. È possibile presentare richiesta di contributo per ripristino/ sostituzione della suddetta attrezzatura?
 - I beni aziendali devono essere certificati come preesistenti alla data dell'evento alluvionale nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili aventi data certa ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri.

- Una azienda agricola ha subito un danneggiamento del proprio vigneto causa frane.
 Con apposita relazione geologica è stato stabilito che, per ripristinare il potenziale produttivo siano necessarie le seguenti azioni:
 - Estirpazione il vigneto sull'area interessata dalla frana
 - Sistemazione e assestamento del movimento franoso
 - Reimpianto del vigneto

In merito al punto tre, il reimpianto del vigneto sullo stesso terreno risulterebbe problematico in quanto:

È consigliabile garantire un adeguato periodo di assestamento del terreno onde evitare nuovi eventi franosi

Il reimpianto del vigneto sullo stesso terreno genererebbe "stanchezza" del terreno, con ripercussioni sia sullo stato fitosanitario e produttivo del nuovo impianto.

Si chiede quindi se sia possibile la delocalizzazione del vigneto su altro terreno in conduzione all'azienda, sulla base delle motivazioni sopra riportate.

Sì, è possibile previa dimostrazione da parte di un perito circa l'impossibilità di reimpiantare il vigneto nello stesso terreno.

- Un'azienda agricola che a seguito dell'alluvione ha visto il proprio terreno allagato chiede, se oltre al costo per ripristinare la fertilità del suolo, possano rientrare a contributo anche le spese per la realizzazione di un drenaggio sotterraneo per evitare che il terreno si allaghi nuovamente?

 L'ordinanza 11/2023 art. 3 comma 1 lettera n), s) dispone i tipi di interventi ammissibili a contributo.
- Il proprietario di un vigneto in collina che a causa dei danni causati dall'alluvione era impossibilitato
 a raggiungere il vigneto (perché le strade erano distrutte), può fare domanda per il riconoscimento
 del danno subito dall'impianto di produzione?
 Il proprietario del vigneto può inoltrare la domanda per la richiesta del contributo per il rispristino

Il proprietario del vigneto può inoltrare la domanda per la richiesta del contributo per il rispristino dell'impianto produttivo, fermo restando che il perito dovrà asseverare il nesso di causalità in modo inequivocabile e circostanziato. Non è possibile chiedere il contributo per il prodotto pendente.

• Il proprietario di un allevamento di bestiame che a causa dei danni causati dall'alluvione era impossibilitato a raggiungere l'allevamento (perché le strade erano distrutte), può fare domanda per il riconoscimento del danno?

Il proprietario dell'allevamento può inoltrare la domanda per la richiesta del contributo per i capi morti, fermo restando che il perito dovrà asseverare il nesso di causalità in modo inequivocabile e circostanziato.

- Le aziende che producono funghi possono essere rimborsate?
 - Per le aziende che producono funghi possono essere riconosciuti contributi per i danni alle serre e alle attrezzature.
- Il valore dei prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio non presenti nelle tabelle AgriCAT, come viene calcolato?
 - Il valore dei prodotti non presenti nelle tabelle AGRICAT verrà trattato caso per caso.
 - Si sottolinea che il prodotto dovrà essere in corso di maturazione ovvero stoccaggio, quindi non è riconosciuto un contributo per i prodotti non raccolti.
- Quanto verrà corrisposto ad un'impresa che ha un terreno agricolo adibito ad attività produttiva che è distrutto e non può essere ripristinato?
 - Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.) determinato secondo l'articolo 3, comma 1, lettera w). Tale valore, moltiplicato per 1,5 volte, verrà riconosciuto, se rendicontato, con la dimostrazione di acquisto di altri terreni agricoli per la ripresa dell'attività.

- Delucidazioni in merito all'Allegato 12 di AgriCAT poiché ha dei valori molto bassi (esempio un ettaro di grano viene stimato 750 euro mentre in realtà dovrebbe valere 2100 euro).

 La norma prevede il contributo ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento UE citato all'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c) (decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. In questi prodotti non è incluso il grano. Sono esclusi i prodotti non ancora raccolti. La tabella di riferimento è quella indicata nell'ordinanza. Fermo restando che la somma dei vari contributi non dovrà superare il valore del danno dichiarato in perizia asseverata.
- Articolo 3, comma 1, lettera 1): è ammissibile il ripristino produttivo convertendo impianti di produzioni arboree (frutteti) ad impianti di produzioni seminative?
 NON è ammessa la conversione degli impianti di produzione.
- Articolo 3, comma 1, lettera l): il contributo per il ripristino produttivo di un impianto di produzione arborea prevede anche la quantificazione dei danni derivanti dalla mancata produzione per gli anni in cui il nuovo frutteto si trova in una condizione di allevamento e non di produzione?

 No, è previsto solo il contributo per il ripristino dell'impianto di produzione.
- E' riconosciuto il contributo per la semina? E' riconosciuto il contributo per le piantine di pomodori? Il Commissario straordinario riconosce il contributo per il ripristino degli impianti arborei e arbustivi, compresi gli impianti vivaistici (ad esempio campi di piante madri) come risultante dall'inventario ovvero risulti certificata la preesistenza (articolo 23, comma 1, lettera 1) dell'ordinanza n. 11/2023). Per maggiore chiarimento, per gli impianti di produzione con ciclo pluriennale (ad esempio il pescheto), è ammesso il contributo per provvedere al re-impianto. Per i pomodori non è ammesso il contributo per il re-impianto. Allo stesso modo, non è ammesso il contributo per la semina.
- Se una frana coinvolge terreni di due aziende agricole, chi deve fare la domanda? La domanda per la richiesta di contributo per il ripristino e la messa in sicurezza della frana dovrà essere presentata solo da un'azienda. Pertanto, il legale rappresentante di una delle due aziende dovrà avere la procura da parte del proprietario dell'altra azienda e, a seguito di ciò, potrà procedere a presentare la domanda per la richiesta del contributo. L'importante è che ci sia il nesso di causalità con gli eventi alluvionali.
- Per la mancata produzione di una coltura agricola annuale come ci si comporta?
 Non si può inoltrare la domanda perché non si possono riconoscere danni per il lucro cessante. Per questi casi, esistono altre tipologie di contributi, che non sono di competenza del Commissario straordinario.
- Un trattore da 50 CV che aveva valore di mercato di 5.000 € e che è stato danneggiato dall'alluvione e non è ripristinabile, può essere sostituito con un trattore usato avente medesime caratteristiche? Il trattore danneggiato, se risulta tra i beni mobili aziendali registrati, può essere sostituito con un trattore usato di pari caratteristiche. L'acquisto del trattore, che non potrà avere caratteristiche superiori a quello da sostituire, dovrà essere documentato con fattura. Il valore del trattore non potrà essere superiore a quello risultante dai listini ufficiali.
- Azienda agricola ceduta ad altro imprenditore agricolo con chiusura della vecchia P.IVA e apertura di una nuova successivamente all'evento alluvionale. La domanda di accesso al contributo deve essere fatta utilizzando la vecchia P.IVA?
 - Per la tipologia della problematica sopra esposta si rimanda all'articolo 10 dell'ordinanza 11/2023 che

disciplina i casi di cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'impresa.

- In merito ai prodotti IGP previsti nell'ordinanza 11/2023 all'articolo 3, comma 1, lettera t) che hanno subito danni a causa dell'alluvione, per ottenere i contributi bisogna considerare i prodotti delle aziende certificate IGP o i prodotti IGP in generale?
 - Il prodotto il corso di maturazione ovvero di stoccaggio (già raccolto) deve appartenere a una azienda certificata DOP/IGP.
 - Si precisa che sono da considerare "aziende certificate DOP/IGP" quelle che lo erano all'atto dell'alluvione e non all'atto della presentazione della domanda.
- Nell'ambito della produzione di sementi che vengono riprodotte nei terreni delle C.A.B. Ter.Ra. Soc.Coop.Agr. (Cooperativa Agricola Braccianti Territorio Ravennate) con contratti di coltivazione, è andato perso il 40% del prodotto, con relativa perdita di fatturato, reddito e copertura dei costi fissi per un'azienda sementiera. Queste voci possono rientrare nei danni per cui viene richiesto il contributo?
 - È possibile presentare il contributo solamente per il danno emergente e non per il lucro cessante.
- I terreni costituenti l'Azienda Agricola di cui è Titolare il Sig. Bianchi sono di proprietà (per quote diverse) del Bianchi e dei suoi 2 fratelli e relativi consorti, oltre alla moglie del Bianchi; una parte è di proprietà esclusiva del Bianchi. I fratelli, consorti e la moglie hanno affittato, con regolare contratto d'affitto di fondo rustico registrato, i terreni a Bianchi.
 - È possibile presentare una unica "dichiarazione congiunta dei proprietari affittanti\locatori" sulla falsariga dell'Allegato 4 adattato alla situazione specifica, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascuno dei dichiaranti? (Dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del/la proprietario/a dell'immobile o del terreno su cui insiste l'attività economica e produttiva danneggiata).
 - Si, è possibile presentare un'unica domanda da parte di uno dei titolari, allegando le relative deleghe.
- I terreni costituenti l'Azienda Agricola di cui è Titolare il Sig. A è (era) servita da una unica strada interpoderale in area di proprietà del vicino confinante B.
 - La suddetta strada interpoderale è stata distrutta e i terreni limitrofi danneggiati a causa degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
 - Con autorizzazione del proprietario delle aree interessate sig. B, la suddetta strada interpoderale è stata ricostruita ed i terreni limitrofi sono stati ripristinati, a cura e spesa dal signor Sig. A con urgenza per poter accedere all'azienda e continuare le coltivazioni e raccolte in corso.
 - È possibile presentare una "dichiarazione del proprietario delle aree su cui insiste la strada ricostruita sig. B, sulla falsariga dell'Allegato 4 adattato alla situazione specifica? (Dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del/la proprietario/a dell'immobile o del terreno su cui insiste la strada interpoderale danneggiata a servizio di altra attività economica e produttiva [azienda agricola] danneggiata).
 - Si, tale spesa è prevista dall'articolo 3, comma 1 lettera p), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
- Ordinanza n. 11/2023, articolo 3: i danni alle produzioni DOC e IGT sono esclusi dal novero della lettera t)?
 - No, non sono esclusi. (Il prodotto il corso di maturazione ovvero di stoccaggio (già raccolto) deve appartenere a una azienda certificata DOP/IGP. Si precisa che sono da considerare "aziende certificate DOP/IGP" quelle che lo erano all'atto dell'alluvione e non all'atto della presentazione della domanda).
- Articolo 3, comma 1, lettera l): il contributo per il ripristino produttivo di un impianto di produzione arborea prevede anche la quantificazione dei danni derivanti dalla mancata produzione per gli anni in cui il nuovo frutteto si trova in una condizione di allevamento e non di produzione?

No, è previsto solo il contributo per il ripristino dell'impianto di produzione.

• Sono presenti aziende agricole che hanno subito gravi danni nell'annata agraria 2023 e saranno nell'impossibilità di coltivare anche nella prossima annata agraria 2024, è possibile chiedere il contributo per le due annualità?

No. Non si può inoltrare la domanda perché non si possono riconoscere danni per il lucro cessante.

• In merito agli impianti antigrandine, i quali non hanno avuto danni diretti causa l'alluvione, ma devono essere rimossi e successivamente ricostruiti, per consentire di lavorare i terreni alluvionati, si possono richiedere i contributi?

Si può inoltrare la domanda per la richiesta dei contributi solo se l'impianto non è recuperabile e la sua disinstallazione è indispensabile e certificata dal perito nella perizia asseverata. Il contributo riconosciuto sarà disciplinato da specifica ordinanza sui costi parametrici.

Pag. 17 di 30

ORDINANZA 14

CITTADINI E FAMIGLIE

- Il cittadino che ha sistemato la sua abitazione danneggiata in economia, avendo pertanto solo le fatture dei materiali, può avere un contributo per la sua manodopera?

 No, non sono previsti contributi per la propria manodopera.
- Il cittadino che ha già sistemato la sua abitazione danneggiata, ma non ha alcun documento che può
 attestare il danno causato dall'alluvione può presentare un'autodichiarazione?
 No, non si concedono contributi per le autodichiarazioni. Il perito ha il compito di asseverare il danno
 causato dall'alluvione.
- Un immobile adibito ad uso abitativo (che ha subito dei danni a seguito dell'evento alluvionale) situato all'interno di un'impresa a quale ordinanza farà riferimento?

 Se l'immobile è nella proprietà dell'azienda e, per esempio, è utilizzato dal custode, allora l'ordinanza di riferimento sarà quella delle attività produttive (11/2023).

 Se l'immobile è di proprietà del titolare dell'azienda l'ordinanza di riferimento sarà quella delle famiglie (14/2023).
- Un condominio con x appartamenti che ha subito danni alle parti comuni e alle singole abitazioni, come procede per l'inoltro delle domande per il riconoscimento dei contributi?

Questo caso apre quattro scenari:

- per le parti in comune (ascensore, cortile, scale ecc.), la domanda dovrà essere presentata dall'amministratore di condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale, sottoscritto da parte di tutti i proprietari del condominio, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori;
- per i danni alle parti comuni in palazzine per le quali non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo è presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori;
- per i singoli appartamenti, ogni proprietario dovrà effettuare la propria domanda;
- <u>in caso di edifici misti</u>, ovvero unità immobiliari adibite ad uso residenziale e attività produttiva, per gli immobili ad uso residenziale e le parti in comune fare riferimento all'ordinanza n. 14/2023; per le unità immobiliari a destinazione produttiva, fare riferimento all'ordinanza n. 11/2023.
- Per i danni nelle parti comuni di un condominio chi può presentare la domanda di contributo? La domanda di contributo è presentata dall'amministratore di condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal Codice civile, in relazione alla natura dei lavori.
- Il cittadino che ha un terreno privato con all'interno degli alberi da frutta e a causa dell'alluvione ha subito dei danni può presentare domanda?

Questo caso apre due scenari:

• se il danno è circoscritto alla perdita degli alberi, ad esempio a causa dell'allagamento, allora può presentare domanda per la rimozione dei fanghi e degli eventuali detriti depositati sul terreno, ma non può essere riconosciuto il danno agli alberi distrutti;

- se il danno è riferito a frane presenti all'interno del terreno, allora è consentito l'inoltro della domanda per la rimozione dei fanghi, dei detriti e per la messa in sicurezza del terreno, ma non sarà riconosciuto il danno agli alberi distrutti.
- Un cittadino che ha subito un danno in un terreno affittato a un'azienda agricola la quale, a seguito dell'alluvione, ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto. In questo caso quale ordinanza bisogna prendere in considerazione?
 - L'ordinanza n. 14/2023 (famiglie) all'articolo 3, comma 1, lettera g) è specificato che è ammesso "il ripristino dei terreni non pertinenziali e <u>non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive</u>, danneggiati, con particolare riferimento alla rimozione di fango e detriti, nel rispetto delle norme di carattere ambientale. In tal caso, la domanda di contributo è presentata dal proprietario".
- Se un cittadino ha eseguito dei lavori con regolare fattura e poi scopre che i prezziari di riferimento sono molto più bassi può chiedere il rimborso per l'intero valore della fattura? Sono rimborsabili solo i valori stabiliti dal prezziario.
- Se un cittadino all'interno della propria abitazione ha le pareti danneggiate dall'evento alluvionale riportanti decorazioni di pregio, può chiedere il rifacimento delle stesse?

 No, sarà erogato il contributo per la ritinteggiatura della parete.
- Se un cittadino ha affittato un locale ad uso commerciale e, a seguito dell'alluvione, il locale è rimasto danneggiato e sfitto, a quale ordinanza bisogna far riferimento?

 Trattasi di un caso particolare. Si deve fare riferimento all'ordinanza n. 14/2023 (famiglie). In tal caso, il locale sarà considerato come singola unità immobiliare.
- Se un cittadino fa presentare la propria domanda da un'azienda che fornisce servizi di consulenza a chi andranno i soldi?
 - Il beneficiario può avvalersi di un procuratore speciale. Il contributo sarà erogato solo ed esclusivamente al beneficiario.
- Un cittadino che ha già eseguito i lavori di ripristino e ha anche le fatture, ma non ha verificato che l'impresa che ha eseguito i lavori fosse iscritta nelle white list che deve fare?
 I lavori già eseguiti e fatturati, alla data di emanazione delle ordinanze, possono essere inseriti nella domanda e, in tal caso, non è necessario il controllo.
- Se un cittadino, a seguito dell'alluvione, ha avuto danni in casa fino all'altezza di 90 cm, nel rifare la tinteggiatura deve attenersi fino ai 90 cm danneggiati o è possibile rifare tutta la parete? Nel caso della parete interna è ammessa tutta la tinteggiatura della parete stessa.
- Se un condominio, a seguito dell'alluvione, ha avuto danni alla facciata esterna ad esempio fino all'altezza di 4 m, nel rifare la tinteggiatura deve limitarsi ai 4 m danneggiati o è possibile rifare tutta la facciata del palazzo?
 - Nel caso della facciata del palazzo, è ammesso il contributo per la tinteggiatura limitatamente alla parte danneggiata.
- Se un cittadino a seguito dell'alluvione ha subito danni in casa, ma la configurazione dell'appartamento nel tempo è stata modificata senza chiedere la sanatoria può presentare la domanda?
 - Non può presentare la domanda se, alla data della presentazione della domanda stessa, non siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria.
- Se un cittadino abita in un condominio dove alcuni inquilini hanno gli appartamenti non conformi

può chiedere il contributo?

Se l'appartamento in questione è conforme, allora il cittadino può fare la domanda, i restanti appartamenti "non conformi" devono regolarizzare i relativi titoli abilitativi, in sanatoria, prima di presentare la domanda.

• È possibile prevedere per pratiche il cui valore è inferiore a 10.000 euro l'invio della documentazione regolarmente fatturata senza produrre la perizia asseverata?

La risposta è no, perché la perizia asseverata e il nesso di causalità sono due elementi cardine previsti dalla norma. Non è ammessa l'autocertificazione del danno.

• Se un cittadino a seguito dell'alluvione ha subito un danno alla propria autorimessa e al suo giardino per colpa di un terreno pubblico franato, cosa deve fare?

Bisognerà, per prima cosa, mettere in sicurezza la parete, poi si dovrà provvedere alla rimozione del terreno in esubero dal giardino e, successivamente, si provvederà alla sistemazione dell'autorimessa. La messa in sicurezza sul suolo pubblico è competenza dell'Ente/istituzione responsabile.

 Il contratto di affitto o comodato sottoscritto prima della data dell'evento alluvionale, ma registrato dopo l'evento stesso, comunque prima di presentare la domanda, è valido ai fini della richiesta di contributo?

Bisogna distinguere l'affitto dal comodato.

- In caso di affitto, il requisito è assolto se il contratto di affitto è stato sottoscritto anteriormente al 1° maggio 2023 e registrato entro i termini di legge (30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore).
- In caso di comodato, che deve essere redatto in forma scritta, il requisito è assolto se è stato sottoscritto anteriormente al 1° maggio 2023 e registrato entro 30 giorni dalla data dell'atto.
- In caso di interventi di ristrutturazione e ripristino delle parti esterne degli edifici, ammalorati dagli eventi alluvionali, è possibile ricevere il contributo per l'implementazione di un "cappotto termico" non già presente all'atto degli eventi alluvionali?

Il Commissario straordinario eroga contributi per ripristinare e riparare i danni causati dagli eventi alluvionali. Nelle attività di ripristino e di riparazione dai danni, non possono essere oggetto di contributo le migliorie che non siano legate agli adeguamenti normativi attinenti alla sicurezza o agli aspetti igienico-sanitari, nonché le eventuali installazioni di impianti non presenti all'atto degli eventi alluvionali. A titolo esemplificativo, è ammessa a contributo la sostituzione di una centrale termica non riparabile con una a norma. Interventi aggiuntivi, quali un "cappotto termico" non già presente all'atto degli eventi alluvionali, non sono ammessi a contributo.

• Le seconde case di proprietà ad uso abitativo, che hanno subìto danni da alluvione o da frane, sono ammesse ai contributi?

Tutti i proprietari possessori di case, oltre quella di residenza, adibite ad uso abitativo, possono presentare domanda di contributo per ogni loro singola unità immobiliare laddove, nella perizia, sia dichiarato il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale.

• Il proprietario di una villetta indipendente legittima con affiancata tettoia abusiva può chiedere il contributo solo sulla parte legittima?

No. L'ordinanza n. 14/2023 stabilisce che possono presentare domanda tutti i beneficiari che, alla data della presentazione della domanda di contributo, siano in possesso dei legittimi titoli abilitativi per l'intero immobile. Sono fatti salvi i fabbricati, e relative pertinenze, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che, alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza

sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 – che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi

• Alcune lavorazioni per il ripristino di immobili danneggiati non sono sempre rinvenute né su prezzario regionale, né su prezzari di Enti locali. Per queste lavorazioni, è lecito ricorrere ad altri prezzari (come ad esempio il DEI per le manutenzioni edilizie)?

Il tecnico, in fase di redazione di computo metrico estimativo da allegare alla perizia, se non rinviene alcun riferimento alle voci di lavorazioni sui prezziari regionali, deve redigere un'analisi dei prezzi, tenendo conto del materiale edile, della manodopera e dell'utile impresa.

• Sono proprietario di unità immobiliare, ho effettuato la domanda per il primo contributo dei € 5.000 ed entro fine anno venderò casa. L'ulteriore contributo eccedente i € 5.000 potrà essere richiesto dal nuovo proprietario oppure la domanda potrà essere "trasferita"?

La domanda può essere presentata solo dal proprietario dell'immobile all'atto dell'evento alluvionale, che dovrà attestare il nesso di causalità tra il danno subìto e l'evento alluvionale. La domanda non può essere trasferita tra venditore e acquirente.

• Sono risarcibili i manufatti esterni l'abitazione ma interni alla proprietà quali recinzioni, pensiline d'ingresso, casette in legno per attrezzi?

I manufatti sopra descritti non rientrano nelle casistiche di interventi a contributo.

• I beni mobili registrati (ad esempio automobile non riparabile) da indicare in perizia, si quantifica il valore dell'auto danneggiata o di un'auto similare?

Questa domanda apre due scenari:

- se i beni mobili registrati sono di proprietà di un'attività produttiva, possono essere inclusi nella perizia asseverata (attestando il nesso di causalità tra il danno subìto e l'evento alluvionale). Per la richiesta di contributo, il valore si identifica comparando il bene danneggiato con uno di pari modello e caratteristiche;
- se i beni mobili registrati quali auto, moto o barche sono di proprietà di un privato cittadino, al momento non sono previsti contributi erogati dal Commissario straordinario. Per tale fattispecie verificare il bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2023/bandoveicolialluvionati)
- Se un condominio ha subito danni all'impianto antincendio, può fare richiesta di contributi? L'amministratore di condominio può presentare domanda per richiedere il contributo per gli interventi sugli impianti già presenti e danneggiati a causa dell'evento alluvionale. Per tali ripristini, alla domanda si dovrà allegare apposito verbale di assemblea condominiale ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante (nella sua interezza), a conclusione dei lavori che dovranno essere debitamente documentati.
- La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'articolo 555 del Codice di Procedura Civile?

La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'articolo 555 del Codice di Procedura Civile, purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'articolo 2693 del Codice Civile prima della data degli eventi del 1° maggio 2023.

- Un cittadino che ha subito danni inferiori a € 5.000 può presentare la domanda in aderenza all'OCDPC 999/23 (senza allegare la perizia) o è obbligato a presentare la domanda in base all'ordinanza 14/2023 e pertanto allegare la perizia?
 - L'ordinanza n. 14/2023 non ha abolito l'OCDPC n. 999/23 e, pertanto, è possibile presentare la domanda per il contributo di immediato sostegno agli uffici competenti come previsto dall'OCDPC 999/23 con modello allegato A1 senza allegare la perizia asseverata.
 - Laddove, invece, si dovesse presentare la domanda ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023 (tramite piattaforma informatica all'uopo predisposta) si dovrà sempre allegare la perizia asseverata per essa prevista. Non è possibile presentare domanda ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023 allegando altre perizie che non siano quelle per essa previste.
- Un privato che ha acquistato un immobile successivamente alla data dell'alluvione, può presentare domanda se l'ex proprietario non lo ha fatto?
 - Il nuovo proprietario può chiedere il contributo se proprietario della unità immobiliare alla data dell'evento. Il contributo può essere richiesto secondo le modalità e i criteri presenti nell'ord. 14/2023.
- Un cittadino può utilizzare la perizia asseverata prevista dall'OCDPC 999/23 per presentare la domanda ai sensi dell'Ordinanza 14/2023?
 - NO. Per presentare la domanda ai sensi dell'Ordinanza 14/2023 è obbligatorio utilizzare lo schema della perizia allegata all'ordinanza 14/2023 poiché molte sezioni sono state informatizzate in piattaforma e, pertanto, non sono coincidenti con lo schema previsto dalla perizia allegata all'OCDPC 999/23.
- Coloro che non hanno scattato foto durante i giorni dell'alluvione per attestare i danni subìti, ma, nel frattempo, a spese proprie, hanno già ripristinato l'immobile, come possono giustificare il nesso di causalità? È possibile far riferimento alla zonizzazione comunale delle aree alluvionate?
 - Non è previsto il riconoscimento del contributo sulla base di autodichiarazioni. Il perito dovrà avere tutti gli elementi per asseverare il danno, unitamente al nesso di causalità con l'evento alluvionale.

ATTIVITÀ AFFERENTI ALLE FAMIGLIE ED ALLE IMPRESE (ORD. 11 E 14)

- Chi può fare la domanda per la richiesta dei contributi per il ripristino di un terreno agricolo (di un soggetto privato) che, alla data dell'evento alluvionale, risultava affittato/dato in comodato d'uso ad un'azienda produttiva che non ha interesse a ripristinare i danni o a continuare l'attività?
 - Questa domanda apre due scenari:
 - In base all'ordinanza n. 11/2023 art. 3 comma 1 lettere n) oppure s) in relazione al danno subito, la domanda dovrà essere presentata dalla ditta che esercita la propria attività lavorativa sui terreni locati, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attività;
 - se la ditta non è intenzionata a continuare l'attività produttiva e lascia la proprietà, la domanda dovrà essere presentata dal proprietario del terreno per la rimozione dei fanghi e la rimessa in sicurezza, come da ordinanza n. 14/2023, articolo 3 comma 1, lettere f) oppure g), in relazione al danno subito.

OPERE EDILI IN EDILIZIA LIBERA

- Nella domanda di contributo è obbligatorio allegare il progetto degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, ma lo è anche per interventi in edilizia libera?
 - Per i lavori in edilizia libera, al fine della congruità del contributo richiesto, il progetto da presentare è definito come la sommatoria della documentazione comprovante il danno subito e la sua entità (per es. piantina quotata con ubicazione dei beni mobili strumentali, metrature delle murature danneggiate, relazione sintetica descrittiva del danno, computo metrico estimativo, etc.).

- Come comportarsi in merito ai lavori in edilizia libera?

 Per i lavori in edilizia libera, <u>a prescindere dall'importo</u>, non è obbligatoria la presentazione di alcun titolo edilizio come da normativa vigente.
- La percentuale prevista dall'articolo 3 (spese ammissibili) per le prestazioni professionali, consulenze, direzione lavori, sicurezza viene riconosciuta anche per le attività di edilizia libera? Le attività di edilizia libera di interesse in questo tipo di calamità sono, generalmente, attività di manutenzione ordinaria, per le quali non risultano essere necessarie le prestazioni professionali di consulenza, direzione lavori ecc.

• Nella Faq 19 secondo rilascio si definisce:

"Le attività di edilizia libera di interesse in questo tipo di calamità sono, generalmente, attività di manutenzione ordinaria, per le quali non risultano essere necessarie le prestazioni professionali di consulenza, direzione lavori ecc" Si ritiene che anche per queste tipologie di intervento, che comunque prevedono la redazione della perizia, debbano essere ammissibili le spese per prestazioni professionali.

Premesso che le ordinanze prevedono che alla domanda di contributo venga allegata una perizia asseverata/giurata, scheda di rilevazione danni e il progetto degli interventi proposti, le spese per l'esecuzione di tali attività sono riconosciute anche nell'ambito dell'edilizia libera secondo le percentuali di seguito riportate a seconda dell'ordinanza di riferimento per l'istanza di contributo.

All'art. 3 comma 7 punto 2 dell'ordinanza 11/23: "Perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro;"

All'art. 3 comma 8 lettera d dell'ordinanza 14/23: "perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni su immobili, strutture, impianti e beni mobili non registrati: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 20.000,00 (ventimila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 20.000,01 (ventimila/01) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) ed euro 100.000,00 (centomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 100.000,01 (centomila/01);"

• Per i lavori in edilizia libera che obbligo ha il perito?

Per gli interventi di ripristino in edilizia libera, il cui importo complessivo non sia superiore a euro 30.000,00 (famiglie) e 40.000 (attività produttive), il perito poiché non dovrà dichiarare lo stato legittimo dell'immobile, non dovrà barrare la casella presente all'interno dell'Allegato 3 Sezione 3 dove espressamente si dichiara che "l'unità immobiliare è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge (urbanistiche ed edilizie). Invece, colui il quale presenta la domanda di contributo dovrà compilare quanto riportato all'interno dell'Allegato 1, Sezione 8, comma 10, dell'ordinanza n. 11/2023.

PIATTAFORMA SFINGE

• Sfinge non accetta nel campo dei vani dell'immobile la selezione di un valore decimale, bensì solo numeri interi. Nelle visure spesso si trova anche un valore decimale, avendo alcuni vani consistenza differente dall'intero. Come si deve procedere?

Il problema è stato risolto, è possibile inserire anche il numero decimale.

- In sede di prima registrazione al portale SFINGE, per poter chiedere il contributo, c'è l'obbligo di indicare una PEC; non essendo i privati sottoposti all'obbligo di avere un indirizzo certificato, si chiede se quest'ultimi possano indicare una mail ordinaria.
 - E' obbligatorio indicare un indirizzo PEC, qualora il soggetto beneficiario non possieda una pec, l'istanza di contributo può essere presentata dal tecnico incaricato allegando la procura speciale di cui all'Allegato 6: "procura speciale per la trasmissione della domanda di contributo, documenti e comunicazioni".
- La tempistica indicata di 30 giorni per l'esame istruttorio del cd "primo livello", a meno della tempistica per le eventuali integrazioni, è da intendersi perentoria o ordinatoria? La tempistica è da intendersi ordinatoria.-

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'ambito di applicazione delle misure di emergenza e la richiesta di contributi per il sostegno alla popolazione possono essere ammessi per le abitazioni principali ubicate in un Comune della provincia di Bologna compreso nel DL 01/6/2023, ma situate al di fuori delle aree indicate da detto Comune nell'allegato 1 al DL (diverse abitazioni che hanno subìto danni "in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche" del 17 maggio 2023)?
 - Rientrano tutti i comuni delle 7 provincie: Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.
- I tempi di realizzazione degli interventi (18 mesi per le imprese art. 12 co. 4 Ordinanza 11/2023 e 12 mesi per i privati art. 10 co. 4 Ordinanza 14/2023) con possibilità di proroga con determina comunale, appaiono alquanto ristretti.
 - La tempistica per la realizzazione degli interventi prevista dalle ordinanze può essere prorogata, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario.
- È ammesso che le richieste di contributo vengano presentate direttamente alle unioni dei comuni e gestiti dalle stesse.
 - L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dai soggetti legittimati tramite il portale SFINGE al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

CONTRIBUTI DI IMMEDIATO SOSTEGNO - CIS

- Un soggetto privato, residente in uno dei comuni ricompresi nei territori colpiti dall'alluvione, non ha richiesto il rimborso attraverso la procedura per la richiesta dei 3000 € + 2000 € e non ha, quindi, compilato e consegnato la modulistica. Il quesito è: può essere esperita la richiesta, con danno periziato, di rimborso secondo l'Ordinanza 14/2023 nonostante non abbia inoltrato la richiesta dei 5000 € attraverso la compilazione e consegna della modulistica predisposta?
 - Se un cittadino non ha presentato la domanda per il CIS e intende presentare direttamente la domanda su piattaforma SFINGE secondo l'Ordinanza 14/2023 lo può fare.
- Alcuni clienti, dopo averlo richiesto, hanno già ottenuto l'accredito dei 750,00 € di anticipo come rimborso forfettario per la perizia asseverata, nell'ambito della prima tranche di rimborso danno di 5.000,00 €. Nell'Ordinanza 14/2023 sono indicati gli importi per le spettanze professionali per la perizia asseverata. Supponiamo che il danno sia di 15.000,00 € complessivi, con eccedenza di € 10.000,00 rispetto alla cifra già rimborsata di 5.000,00 €. Secondo l'Ordinanza 14/2023 le spettanze per il professionista si attestano al 4%, ossia 400 €, per la cifra eccedente i 5.000 €. In qualità di professionista quanto mi spetta?

```
a) if 4\% su \in 15.000,00 complessivo = 600,00 \in;
```

- b) if 4% su € 10.000,00 complessivo = 400,00 €;
- c) il cliente mi deve i 750,00 € + il 4% sui € 10.000,00 eccedenti i 5.000,00 € rimborsati?

E, nei casi (a) oppure (b), i 750,00 € - 600,00 € = 150,00 €, ovvero i 750,00 € - 400,00 € = 250,00 €, il cliente deve restituirli?

I cittadini che hanno percepito dal CIS anche i € 750 per la perizia e presenteranno la domanda secondo l'ord. 14/2023, **dovranno restituire questa somma (€ 750) che verrà decurtata al momento dell'erogazione del contributo**. I cittadini che non presenteranno alcuna domanda secondo l'ord. 14/2023 dovranno comunque restituire la somma percepita dalla Protezione Civile (€ 750). Il professionista dovrà essere pagato per il lavoro svolto direttamente dal cittadino. Inoltre:

I documenti richiesti consistono in scheda rilevazione dei danni, perizia tecnica e progetto degli interventi. On line è disponibile però solo un unico documento, definito schema di perizia, in cui sono già contenute sia la rilevazione dei danni che il progetto degli interventi. Ai fini di quanto richiesto per il rimborso è sufficiente caricare unicamente tale allegato o è obbligatorio predisporre ulteriori allegati separati per la rilevazione dei danni (di cui non esiste uno schema on-line) e per il progetto degli interventi?

Lo schema di perizia non rappresenta un modulo da compilare, bensì contiene i contenuti minimi sulla base dei quali deve essere elaborata la perizia. Tali contenuti devono essere sviluppati caso per caso in funzione del danno da asseverare e del contributo da richiedere. è inoltre possibile allegare e produrre ogni altro documento ritenuto necessario.

- I clienti si sono attivati sin da subito per il ripristino dei danni connessi all'alluvione, danni documentati tramite sopralluogo tecnico e foto. In casi come questi, nei quali quasi tutti gli interventi di ripristino sono stati eseguiti, la verifica di congruità dei prezzi sostenuti come deve essere fatta, considerando che rientrano tra di essi anche l'acquisto di elettrodomestici e/o mobili per i quali nei prezziari non esiste alcun tipo di riferimento?
 - I beni mobili possono essere periziati ma non è previsto alcun contributo alla data odierna.
- Se nei lavori di ripristino a chiudere sono presenti interventi per i quali nei prezziari non sono presenti voci adeguate, la rendicontazione deve essere fatta tramite l'analisi del prezzo? Diversamente quale il metodo da seguire?
 - L'ordinanza 14/2023 all'art. 8, c.4, lett. b), punto 3, stabilisce che il prezzario da utilizzare è quello regionale; per le voci di spesa non previste si possono utilizzare prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche e qualora non si riescano a riscontrare in tali prezzari voci adeguare si può ricorrere all'analisi dei prezzi.
- Nella richiesta di contributo di immediato sostegno (CIS) inoltrata ai Comuni, per danni fino all'importo di 5.000 Euro, il cittadino può inserire anche spese relative a beni mobili (acquisto o riparazione di elettrodomestici, arredamento, abbigliamento, stoviglie ecc.)?
 Nella richiesta del CIS sono previste le spese per i beni mobili.

PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI

- Sono proprietaria di un negozio alluvionato in cui è presente da anni un'attività commerciale in affitto.
 - Dall'ordinanza si evince che deve essere l'impresa a fare la domanda. In qualità di proprietario, ho provveduto subito al ripristino del negozio (fatture per cartongesso, impianti, pittura ecc.). Queste fatture pagate sono intestate a me. La domanda è presentata dall'impresa che è in affitto, si allegano tutte le fatture (a loro nome per computer e mobilio, a mio nome quelle sopra citate). È richiesto solo l'IBAN dell'impresa. Anche le fatture intestate alla proprietà saranno rimborsate sul conto dell'impresa oppure affinché le fatture siano rimborsate devono essere tutte a nome dell'impresa che

presenta la domanda?

Allo stato attuale le Ordinanze non prevedono questa fattispecie che sarà regolamentata in un momento successivo.

NOTIFICA SISTEMA INFORMATIVO COSTRUZIONI - SICO

• Opere oggetto di istanza assimilate a manutenzione ordinaria: non essendo da predisporre un titolo ed essendo tutti lavori diluiti nel tempo fatti da più artigiani (che hanno effettuato le fatture praticamente tutti nello stesso mese) c'è il rischio di non avere titolo ad alla richiesta di contributo per la assenza di Notifica Preliminare di avvio attività di cantiere?

L'avvio dei lavori deve essere preceduto, ove necessario, dalla trasmissione della Notifica Preliminare. All'atto del controllo di 2° livello, in caso di mancata trasmissione, ove dovuta, si comunicherà al Comune di appartenenza la pratica, e l'inadempienza verrà trattata come da normativa vigente.

APPLICAZIONE IVA

• Le attività economiche e/o produttive che provvedono al ripristino della unità immobiliare danneggiata che regime IVA sono tenute ad applicare? Rimane obbligo di applicare l'aliquota del 22% oppure può essere concessa la applicazione della aliquota ridotta al 10%? Come da normativa vigente.

SPESE TECNICHE

• Spese tecniche indennizzabili (di cui all'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023): nei servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti sono ricomprese anche le competenze riconosciute alle associazioni di categoria per la predisposizione delle domande di indennizzo?

No. Tali spese non rientrano tra quelle strettamente connesse alla realizzazione dei progetti per la ripresa delle attività produttive di cui all'Articolo 3 comma 7.

• In caso di lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile, cosa comprendono gli importi parametrici?

Nei casi di demolizione e ricostruzione di immobili, così come attestato dalla perizia giurata del professionista incaricato, è previsto un costo convenzionale, quale valore massimo di contributo concedibile, ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre IVA, se non recuperabile. Gli importi parametrici sono 1.900 euro/mq fino a 200 mq, 1.650 euro/mq da 200,01 mq a 350 mq, 1.500 euro/mq oltre i 350,01 mq. Il costo convenzionale include il costo di costruzione, compresi gli impianti, le spese tecniche, i costi di perizia e di ogni altro adempimento dei professionisti ai fini dell'espletamento delle attività indicate nell'ordinanza n. 14/2023.

PERTINENZE

• Chiarire la locuzione "funzionali" nella frase "pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all'abitazione/attività produttiva".

Il concetto di pertinenza è definito dall'art. 817 del codice civile che la definisce come una cosa il cui scopo è di essere al servizio o fungere da ornamento in maniera durevole ad un'altra cosa che viene definita principale, di conseguenza, con il termine pertinenza si indicano tutti quei beni strumentali dell'abitazione principale/attività produttiva come, ad esempio, nel caso delle abitazioni garage, cantina; mentre nel caso delle attività produttive rimesse, scuderie, magazzini, depositi ecc.

Per essere definita tale si deve stabilire un vincolo pertinenziale tra cosa principale e accessoria,

ovvero stabilisca che le due cose siano funzionali l'una all'altra. La pertinenza e l'immobile principale non occorre che siano collegati fisicamente e strutturalmente, possono anche essere collocati a distanza poiché il legame è esclusivamente di tipo economico e funzionale.

Dal punto di vista urbanistico, quindi, le pertinenze sono tutti i beni immobiliari accessori per i quali è stato stabilito dal proprietario un vincolo pertinenziale durevole con l'abitazione principale, rispetto alla quale le pertinenze risultano funzionali. La pertinenza di un'abitazione principale, in conclusione è un'opera priva di una propria destinazione autonoma la cui funzionalità si esaurisce nel rapporto con l'edificio principale. Questa definizione di pertinenza e il significato catastale del termine, dunque, si trovano a coincidere. Dal punto di vista catastale le pertinenze possono essere suddivise in tre categorie catastali:

- Categoria C/2 (cantine, depositi, magazzini)
- Categoria C/6 (garage, posti auto, rimesse, scuderie, stalle)
- Categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte)

Le pertinenze di un'abitazione principale necessitano di essere regolarmente accatastate in quanto costituiscono parte integrante dell'immobile principale e come tali è necessario iscriverle nei registri immobiliari nella categoria catastale di riferimento.

TRACCIABILITÀ FINANZIARIA - BONIFICI - DETRAZIONI FISCALI - CUP

• Un' impresa alluvionata ha sostenuto alcune spese relative al risparmio energetico per le quali può portarsi in detrazione il 65% di quanto sostenuto in dieci rate annuali e pertanto ha effettuato i pagamenti con bonifici cosiddetti "parlanti" e non ordinari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle spese per risparmio energetico. Il rimanente 35% di quanto sostenuto può essere richiesto, insieme alle altre spese, tramite la piattaforma Sfinge per ottenere l'erogazione del contributo?

Le detrazioni fiscali relative a "bonus" possono essere cumulate con il contributo fino al 100% del danno ammesso. Pertanto, va dichiarata la tipologia di "bonus" e nei limiti del 100% del danno ammesso si potrà richiedere la differenza.

- Un privato ha subito gravi danni a causa dell'alluvione e tutti i lavori effettuati e pagati sono stati eseguiti in regime di lavori di straordinaria manutenzione con una C.I.L.A. aperta nel Comune di appartenenza. Si precisa che i bonifici eseguiti sono stati quelli per le detrazioni fiscali, i bonifici cosiddetti "parlanti". Possono essere allegati nella domanda per la richiesta del contributo? Nel caso di lavorazioni effettuate si possono allegare i bonifici già eseguiti, in sede di istanza di contributo andrà attestato quanto previsto dall'art. 8, c. 4, lett. b), punto 4 con riferimento all'OC 14/2023 e dall'art. 9, c. 3, lett. b), punto 5 dell'OC 11/2023. Le detrazioni fiscali relative a "bonus" possono essere cumulate con il contributo fino al 100% del danno ammesso. Al fine di richiedere la differenza tra la detrazione ed il contributo occorre dichiarare la spesa oggetto di detrazione, la tipologia di detrazione richiesta nonché l'importo della stessa, con allegate le fatture ed i relativi bonifici effettuati i quali devono contenere la causale della detrazione richiesta.
- Un privato sostiene spese per sostituzione di una caldaia a condensazione ed infissi danneggiati da alluvione, interventi che possono essere detratti con bonus fiscali. Si può oltre ai bonus richiedere, in concomitanza il contributo per l'alluvione?
 - Le detrazioni fiscali relative a "bonus" possono essere cumulate con il contributo fino al 100% del danno ammesso. Al fine di richiedere la differenza tra la detrazione ed il contributo occorre dichiarare la spesa oggetto di detrazione, la tipologia di detrazione richiesta nonché l'importo della stessa, con allegate le fatture ed i relativi bonifici effettuati i quali devono contenere la causale della detrazione richiesta.
- Un professionista, a seguito dell'alluvione, ha riportato dei danni al proprio ufficio e ha già effettuato alcuni interventi tra cui l'acquisto delle piastrelle per il rifacimento del pavimento e l'installazione

di una nuova caldaia. In entrambi i casi è stato pagato con bonifico per detrazioni fiscali per poter almeno accedere al bonus del 65% per la caldaia e a quello del 50% per il pavimento. Nel caso della caldaia ha anche inviato la relativa pratica ENEA per il 65% (essendo da inviare entro 90 giorni dall'installazione). In entrambi casi ha le fatture con tutti i dettagli.

Premesso quanto sopra, queste spese possono essere riportare al 100% su Sfinge e successivamente non verranno inserite nella presentazione dei redditi? (anche se pagate con bonifico per detrazione fiscale e fatta la comunicazione ENEA).

Le detrazioni fiscali relative a "bonus" possono essere cumulate con il contributo fino al 100% del danno ammesso. Al fine di richiedere la differenza tra la detrazione ed il contributo occorre dichiarare la spesa oggetto di detrazione, la tipologia di detrazione richiesta nonché l'importo della stessa, con allegate le fatture ed i relativi bonifici effettuati i quali devono contenere la causale della detrazione richiesta.

- L'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile è sempre obbligatoria? L'Ordinanza 11/2023 art. 6 comma 3 dispone che nei contratti stipulati dall'impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria. Nel caso di interventi già realizzati alla data di emanazione della prefata ordinanza il pagamento delle fatture emesse deve avvenire a mezzo bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la piena tracciabilità.
- Con quali mezzi possono essere effettuati i pagamenti delle spese effettuate e rendicontate?
 I pagamenti relativi agli interventi devono essere effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità (articolo 13).
- Si chiedono delucidazioni in merito ai 2 obblighi prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 6 dell'ordinanza 11/2023 e che determinano l'inammissibilità delle domande in caso di loro insussistenza: in particolare in caso di fatture già emesse e non riportanti la dicitura di tracciabilità, deve essere richiesta nota di accredito e successiva emissione della fattura?
 - Sono rimborsate le spese che riportano la tracciabilità finanziaria, le spese in contanti o che non riportano la tracciabilità non possono essere rimborsate
 - Le spese sono rimborsabili solo se le relative fatture sono pagate con mezzi di pagamento che ne consentano la tracciabilità (bonifico bancario o postale, assegno bancario o circolare, ricevuta bancaria ecc)
- Si chiedono delucidazioni in merito ai 2 obblighi prescritti dai comma 3 e 4 dell'articolo 6 dell'ordinanza 11/2023 e che determinano l'inammissibilità delle domande in caso di loro insussistenza: essendo entrambi gli obblighi di "tracciabilità finanziaria" e "White list" afferenti in generale agli incarichi affidati a seguito di Bandi di Gara pubblici, si chiede come sia possibile renderli obbligatori anche tra rapporti "privati" di incarico tramite Contratto tra Azienda committente ed Azienda appaltatrice.

Trattandosi di finanziamenti pubblici il DL 61/2023 così come modificato dalla L. 100/2023 ha previsto il rispetto della legislazione vigente in materia di tracciabilità finanziaria, in merito alle ditte che hanno l'obbligo di iscrizione alle white list si rimanda alla legislazione nazionale in materia di antimafia, in particolare la L. n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successivo DPCM del 18 aprile 2013, come modificato dal DPCM 24 novembre 2016. L'articolo 1 comma 53 della L. 190/2012 individua le imprese per le quali vige l'obbligo di iscrizione alle white list, fatti salvi i casi di lavori già realizzati come specificato all'articolo10, comma3, lettera c) dell'Ordinanza Commissariale 11/2023 In mancanza di iscrizione alla white list le lavorazioni effettuate possono

essere oggetto di contributo.

• In merito poi all'obbligo prescritto dal comma 3 del succitato articolo, in caso di Fatture già emesse e non riportanti la dicitura di tracciabilità, deve essere richiesta nota di accredito e successiva emissione della Fattura?

Nel caso di fatture emesse e pagate successivamente alla concessione del contributo, nella documentazione a saldo dovrà essere allegata la prevista dichiarazione sulla tracciabilità rilasciata dall'impresa cui sono stati affidati i lavori. Per fatture emesse e pagate prima delle uscite delle ordinanze commissariali è consentita la presentazione dei bonifici ordinari attestante le spese sostenute, e nella documentazione da presentare per la concessione dei contributi da parte del commissario dovrà essere allegata una dichiarazione da parte del privato richiedente (impresa o cittadino), nella quale specifica, "impresa affidataria dei lavori, IBAN dell'impresa sul quale è stato effettuato il pagamento, legale rappresentate dell'impresa.

• Un cittadino che ha già svolto i lavori e ha anche pagato le relative fatture, ma non aveva il CUP (codice unico di progetto) cosa dovrà fare?

Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare: il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione.

Comunque, non sono riconosciuti contributi per pagamenti in contanti.

Quando è necessario riportare il CUP nei bonifici attestanti il titolo di spesa?

Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:

- 1. il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- 2. per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione.

Non sono riconosciuti contributi per pagamenti effettuati in contanti o comunque pagamenti che non garantiscano la tracciabilità.

Si specifica che è onere del Commissario rilasciare un CUP per ogni domanda ammessa a contributo, che sarà reso noto al beneficiario in sede di concessione del contributo. Il CUP assegnato al progetto sarà riportato sul provvedimento di concessione e sui bonifici con cui i contributi saranno erogati in favore del beneficiario.

VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ

• Si chiede di chiarire cosa si intenda per verifica dell'"inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta". Ad esempio, un edificio legittimo in fascia di rispetto stradale può accedere al contributo o deve essere escluso?

Gli edifici legittimi (già esistenti) che si trovano attualmente in fascia di inedificabilità hanno diritto al contributo.

PERIZIA

• Nella verifica di II livello è stato richiesto un'integrazione sulla perizia asseverata, anche se è stata compilata in tutti i campi come il modello in allegato 3. Perché?

Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 o 14/2003 il perito deve presentare una perizia asseverata redatta secondo il modello in allegato n. 3. **Essendo uno schema di perizia semplificata**, il perito deve chiarire in maniera approfondita tutte le informazioni necessarie a capire i danni causati dall'alluvione e quali interventi necessari per cui si richiede il contributo.

ORDINANZA 20

COSTI PARAMETRICI – LAVORI IN ECONOMIA - ORDINANZA 20/2024

- Un'impresa agricola ha subito danni dall'alluvione e ha bonificato, con lavori in economia e mezzi propri, il proprio terreno da fango alluvionale. Gli interventi rientrano nei costi parametrici di cui all'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024?
 - I costi parametrici di cui al comma 3 dell'articolo 2 in parola coprono i costi degli interventi standard, eseguiti al fine di favorire il deflusso delle acque dei terreni, ripristinare i fossi e capifossi(quando possibile), assicurare il drenaggio tempestivo dei terreni.
 - Nel caso in cui il perito dimostri che, per la ripresa e il ripristino dell'attività agricola, siano, invece, necessari interventi particolari (ad esempio quelli di drenaggio profondo, opere di consolidamento di versanti, opere strutturali su fossi, canali e rii non demaniali, interventi di canalizzazione, terrazzamenti, etc), questi potranno essere presentati come "lavori in economia" decurtando il 10% come costo d'impresa, purchè dalla perizia asseverata risulti che:
 - la determinazione della spesa da presentare a contributo faccia riferimento al prezziario regionale per opere e interventi in agricoltura;
 - l'impresa agricola, che a la domanda di contributo, abbia i mezzi agricoli necessari per effettuarli;
 - gli interventi siano stati effettuati nel rispetto della normativa vigente.